

CONFCOMMERCIO

ASCOM SERVIZI INTEGRATI PER L'IMPRESA S.R.L.

GRUPPO PROVINCIALE GESTORI SALE GIOCHI

REGOLAMENTO

COMUNE di COLMURANO
(PROVINCIA di MACERATA)

ALLEGATO ALL'ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL 09/08/1993

PRESENTAZIONE

Le proposte contenute in questo regolamento e che poniamo all'attenzione degli Enti interessati, riteniamo vengano opportunamente recepite anche nella considerazione che esse hanno valenza sociale legando le esigenze del tempo libero a momenti creativi.

La sala giochi è una realtà dei nostri giorni e costituisce un punto di aggregazione per tutta una serie di categorie sociali (bambini, adolescenti, adulti). L'importanza assunta dall'informatica nei paesi industrializzati è nota a tutti, è risultato naturale, quindi un adeguamento sotto questo punto di vista anche dell'aspetto ricreativo. La didattica, tutti i metodi di apprendimento e gli svaghi struttureranno al meglio, in un futuro sempre più prossimo il progresso tecnologico. È doveroso sottolineare, dopo aver identificato la realtà delle sale giochi, la necessità di un adeguato inserimento di tali strutture all'interno delle varie città che purtroppo spesso denunciano vistose carenze sotto il profilo di tali attrezzature, siano esse pubbliche che private.

Altro elemento da prendere in considerazione è che la tipologia dei giochi non dimentica il momento educativo in nessuna occasione, mentre allontana qualsiasi faciosità e antagonismo fine a se stesso.

In tale ambito persino gli sports più popolari non risultano poi così educativi mentre nelle sale giochi non mancano gli stimoli creativi e le possibilità di valutare la propria abilità.

Tutto ciò premesso rimane da sottolineare l'importanza che tali punti di aggregazione possono acquisire in qualsiasi città, sempre che la "convivenza" sia vissuta come fattore positivo di progresso e non sofferta come necessità.

REGOLAMENTO COMUNALE SETTORE " S A L E G I O C H I "

P R E S E N T A Z I O N E:

- ART. 1 - Definizione di Sale Giochi e caratteristiche degli apparecchi
- ART. 2 - Licenza
- ART. 3 - Licenze già esistenti
- ART. 4 - Validità della licenza
- ART. 5 - Revoca della licenza
- ART. 6 - Superfici
- ART. 7 - Distanze minime tra superfici simili
- ART. 8 - Termine per l'attivazione dell'esercizio
- ART. 9 - Orario di apertura e chiusura - obblighi del titolare o gestore
- ART.10 - Installazione di singoli apparecchi nei pubblici esercizi

ART. 1 - DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI E CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI *

Per "Sala Giochi" si intende un locale con apposita destinazione di uso, ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti, biliardi, apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici da trattenimento e da gioco d'abilità il cui premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte, nonché apparecchi automatici da trattenimento quali juke-box, cine-box e simili.

L'esercizio di sale giochi é soggetto a licenza del Sindaco ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n.773 e dell'art.19 del D.P.R. 24/7/1977 n.616.

Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici da giochi d'azzardo, che possono dar luogo a scommesse o consentano la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del totocalcio, dell'Enalotto e del Totip, in conformità di quanto previsto dalla legge 17 Dicembre 1986 n.904.

ART. 3 - LICENZE GIA' ESISTENTI

Le licenze già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.

Le eventuali domande di rilascio di nuove licenze per l'apertura ed il trasferimento di sale giochi, in istruttoria e non ancora definite, saranno assoggettate alla procedura del presente regolamento.

ART. 4 - VALIDITA' DELLA LICENZA

La licenza è soggetta a vidimazione annuale entro e non oltre il 31 Dicembre .

ART. 5 - REVOCA DELLA LICENZA

Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti la licenza è revocata:

a) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a:

- 8 giorni senza averne dato preavviso al Sindaco
- 3 mesi con preavviso, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

b) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto il 18 Giugno del 1931, N° 773.

c) nei casi previsti dalla legge 12/12/1986 N° 904.

La licenza può essere sospesa per motivi di igiene o per l'inosservanza del presente regolamento e può essere revocata allorchè il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte entro 3 mesi salvo proroga per comprovata necessità, ed in ogni caso per parere sfavorevole delle Commissioni Prefettizie.

ART. 6 - SUPERFICI

Il locale di una sala giochi deve avere superficie utile minima di mq. 35 se ubicato nel centro storico e di mq. 55 nelle altre zone.

Non costituisce superficie utile l'area destinata al magazzino, depositi, uffici e servizi.

La superficie occupata dai giochi non può superare il 50% dello spazio utile.

ART. 7 - DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI SIMILI

Le sale giochi debbono distare fra loro non meno di mt.300 nel centro storico(interno mura) e non meno di mt.500 nelle altre zone.

Le distanze sono misurate considerando il percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

La disposizione non viene applicata ai trasferimenti, per accertata necessità degli esercizi già esistenti ed ai subingressi.

ART. 8 - TERMINE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO

L'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro 6 mesi dal rilascio della licenza.

ART. 9 - ORARIO D'APERTURA ED OBBLIGHI DEL TITOLARE

Le sale giochi dovranno effettuare un orario d'apertura per complessive 15 ore giornaliere, compreso nella seguente fascia oraria: dalle ore 9.00 del mattino alle ore 1.00 della notte.

La chiusura infrasettimanale è facoltativa.

Il titolare o gestore di una sala giochi ha l'obbligo di esporre in luogo ben visibile un cartello nel quale siano indicati gli orari di apertura e chiusura effettuati.

E' fatto divieto di consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed il gioco ai minori di anni 14 dopo le ore 21.00 quando gli stessi non siano accompagnati da familiare od altro parente maggiorenne.

ART.10 - INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEI PUBBLICI ESERCIZI

E' soggetta a licenza del Sindaco l'installazione di singoli apparecchi di cui all'art. 1 del presente regolamento, all'interno degli esercizi pubblici di natura diversa dalle Sale giochi.

I titolari di pubblici esercizi in possesso della sola licenza per l'impiego di giochi leciti non possono detenere presso i locali dove svolgono l'attività più di:

2 GIOCHI se l'esercizio ha una superficie fino a 20 mq.

3 GIOCHI se l'esercizio ha una superficie fino a 30 mq.

4 GIOCHI se l'esercizio ha una superficie oltre 40 mq.

Per la detenzione di un numero maggiore di giochi leciti é necessario essere in possesso della licenza comunale per sale giochi rilasciata dal Sindaco col parere favorevole della Prefettura.

PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE REGOLAMENTO VALGONO LE NORME DI LEGGE ATTUALMENTE IN VIGORE.